Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2830/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie

(GU L 334 del 24.12.1977, pag. 13)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	12	17.12.1990

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2830/77 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che l'armonizzazione delle norme che disciplinano rapporti finanziari tra gli Stati e le aziende ferroviarie deve ispirarsi per quanto possibile ai principi applicabili in materia finanziaria e contabile alle imprese industriali e commerciali; che tale armonizzazione richiede l'adozione di misure necessarie per rendere comparabili i conti annuali delle aziende ferroviarie;

considerando che la comparabilità dei conti annuali delle aziende ferroviarie deve contribuire a migliorare la trasparenza dei risultati finanziari di tali aziende e degli interventi finanziari dello Stato;

considerando che la comparabilità di tali conti annuali può essere realizzata mediante la trasposizione dei risultati annuali delle aziende ferroviarie in un quadro uniforme;

considerando che, al fine di progredire nella comparabilità e nella armonizzazione dei conti annuali delle aziende ferroviarie, è opportuno istituire un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione in questo campo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo del presente regolamento è rendere comparabili i conti annuali delle aziende ferroviarie. Ai sensi del presente regolamento, per conti annuali si intendono lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite, stabiliti conformemente agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica alle seguenti aziende ferroviarie:

▼M1

— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

([1]) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.
([2]) GU n. C 163 dell'11. 7. 1977, pag. 33.
([3]) GU n. C 180 del 28. 7. 1977, pag. 34.

▼M1
— Danske Statsbaner (DSB),
— Deutsche Bundesbahn (DB),
— Deutsche Reichsbahn (DR),
— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),
— Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
— Córas Iompair Éireann (CIE),
— Ente Ferrovie dello Stato (FS),
— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),
▼A3
— Österreichische Bundesbahnen (ÖBB),
▼M1
— Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP),
▼A3
— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR),
— Statens järnvägar (SJ),
▼M1
— British Rail (BR),
— Northern Ireland Railways (NIR).
▼B

Articolo 3

Le aziende ferroviarie effettuano ogni anno, e per la prima volta per l'esercizio 1977, una trasposizione dei loro risultati annuali, stabiliti secondo le disposizioni nazionali in vigore, negli schemi dei conti annuali di cui agli allegati I e III.

Articolo 4

1. Lo stato patrimoniale è trasposto conformemente all'allegato I in base agli elementi della nomenclatura oggetto dell'allegato II.

2. Il conto profitti e perdite è trasposto conformemente all'allegato III in base agli elementi della nomenclatura oggetto dell'allegato IV.

3. Le aziende ferroviarie aggiungono note esplicative ai conti annuali trasposti. Tali note indicano in particolare:

— i divari che si producono rispetto alle voci della nomenclatura nell'elaborazione dei conti trasposti, le ragioni di tali deroghe e le loro possibili conseguenze sul livello di comparabilità dei conti trasposti;
— i metodi di valutazione per le voci oggetto di una valutazione quali l'ammortamento, i lavori in corso e le immobilizzazioni.

Per raggiungere la comparabilità di cui all'articolo 1, la Commissione può chiedere ulteriori spiegazioni.

Articolo 5

1. Le aziende ferroviarie comunicano alla Commissione, entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio contabile considerato, i conti annuali trasposti di cui all'articolo 3.

2. Sei mesi dopo avere ricevuto le comunicazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ne presenta al Consiglio una sintesi.

Articolo 6

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione medesima nell'applicazione del presente regolamento.

2. Il comitato esprime il proprio parere su qualsiasi questione attinente ai problemi e alle soluzioni che si presenteranno per migliorare la

▼B

comparabilità dei conti annuali trasposti e per progredire verso una maggiore armonizzazione delle contabilità delle aziende ferroviarie.

3. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è composto da due rappresentanti per ogni Stato membro, designati dai rispettivi Stati membri. I membri del comitato possono farsi assistere dagli esperti da essi designati. Il comitato è convocato dalla Commissione, che ne assume la segreteria.

4. Dalla relazione che la Commissione invierà ogni due anni al Consiglio in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione 75/327/CEErisulteranno le conclusioni dei lavori del comitato.

Articolo 7

Anteriormente al 1º gennaio 1983 la Commissione, in base all'esperienza acquisita e in relazione agli sviluppi del settore generale della contabilità, nonché tenendo conto del parere del comitato, presenterà eventuali proposte di modifica del presente regolamento e dei suoi allegati per migliorare la comparabilità dei conti annuali trasposti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

SCHEMA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
VALORI IMMOBILIZZATI					
Immobilizzazioni (cifre nette)			**Capitale proprio e riserve**		
10 Terreni e impianti fissi			00 Capitale		
11 Materiale rotabile			01 Riserve		
12 Altri materiali			02 Contributi alle spese d'investimento		
13 Immobilizzazioni in corso			03 Accantonamenti		
Altri valori immobilizzati			04 Fondi a favore del personale		
14 Partecipazioni al capitale di altre imprese			05 Debiti finanziari a lungo termine		
15 Prestiti a lungo termine			— prestiti obbligazionari		
16 Spese di emissione e premi di rimborso dei prestiti			— prestiti presso lo Stato		
			— altri debiti finanziari		
17 Valori immobilizzati vari			Totale parziale		
Totale parziale					
VALORI CIRCOLANTI					
Scorte					
20—21 (in magazzino e in corso di fabbricazione)					
Valori realizzabili					
30 Debitori					
41 Prestiti a meno di un anno					
42 Effetti da riscuotere					
45 Valori in portafoglio			**Debiti a breve termine**		
Valori disponibili			31 Creditori		
43—46—47—48 Assegni da incassare, conti di assegni postali, banche, casse			40 Debiti finanziari a meno di un anno		
			44 Effetti da pagare		
Totale parziale			Totale parziale		
Risultati			**Risultati**		
06.1 Perdite degli esercizi precedenti			06.0 Utili degli esercizi precedenti		
07.1 Perdita dell'esercizio			07.0 Utile dell'esercizio		
Totale dell'attivo			Totale del passivo		

1977R2830 — IT — 01.01.1995 — 001.001 — 5

▼B

ALLEGATO II

NOMENCLATURA DEI CONTI DI BILANCIO

CLASSE 0 — CONTI RELATIVI AL CAPITALE PROPRIO E AI DEBITI A LUNGO TERMINE

00 — **Capitale**

— Quote o azioni liberate non ammortizzate
— Quote o azioni liberate ammortizzate
— Quote o azioni non liberate
— Dotazioni o conferimenti dello Stato

01 — **Riserve**

Può comprendere le voci seguenti:

— Riserva legale
— Riserve statutarie
— Riserve di rivalutazione dell'attivo (aumenti di valore risultanti da rivalutazioni delle voci di bilancio)
— Altre riserve (comprendono l'ammortamento finanziario di prestiti per le aziende che hanno imputato sul conto profitti e perdite la parte delle annualità di ammortamento dei prestiti)

02 — **Contributi alle spese d'investimento**

Partecipazione dello Stato o di terzi alla realizzazione di progetti di investimenti designati

03 — **Accantonamenti**

— Accantonamenti costituiti da talune aziende per finanziare la sostituzione delle loro immobilizzazioni, che sostituiscono l'ammortamento industriale
— Accantonamenti costituiti per coprire talune perdite e determinati oneri
— Fondi di assicurazione

04 — **Fondi a favore del personale**

In particolare, fondi pensione gestiti dalle aziende, quando non esistono casse pensioni autonome, e fondi di risparmio

05 — **Debiti finanziari a lungo termine**

Si tratta di debiti a più di un anno, che devono essere contabilizzati in valore di rimborso. Se del caso occorre indicare separatamente i debiti nei confronti di imprese al cui capitale l'azienda ferroviaria ha partecipazioni

CLASSE 1 — CONTI DI VALORI IMMOBILIZZATI

Le correzioni per svalutazione devono essere imputate ai sottoconti di ammortamento adeguati

10 — **Terreni e impianti fissi**

10.0 — *Valore d'acquisto o di ricostruzione* (comprese le eventuali rivalutazioni e i contributi a favore di terzi)

— Terreni (edificati e non edificati)
— Sterri e binari
— Opere d'arte
— Fabbricati
— Impianti fissi di trazione elettrica
— Impianti di sicurezza e di telecomunicazioni compresi i passaggi a livello; non compresi i fabbricati
— Impianti vari

10.1 — *Ammortamenti*

11 — **Materiale rotabile**

11.0 — *Valore d'acquisto o di costruzione*

— Motrici
— Veicoli rimorchiati per trasporto viaggiatori
— Veicoli rimorchiati per trasporto merci
— Materiale da trasporto su strada

▼B

— Materiale navale compresi i veicoli pneumosostentati
— Altri materiali compresi i contenitori

11.1 — *Ammortamenti*

12 — **Altri materiali** (compresi i mobili, le macchine, l'attrezzatura e i veicoli di servizio specializzati (automotrici per l'ispezione delle gallerie, automotrici per l'ispezione della catenaria, ecc.), le palette e gli attrezzi)

12.0 — *Valore d'acquisto o di costruzione*

12.1 — *Ammortamenti*

13 — **Immobilizzazioni in corso**

— Impianti fissi
— Materiale rotabile
— Altri materiali

14 — **Partecipazione al capitale di altre imprese**

15 — **Prestiti a lungo termine** (prestiti a più di un anno). Se del caso occorre indicare separatamente i prestiti concessi a una impresa al cui capitale l'azienda ferroviaria ha partecipazioni

16 — **Spese di emissione, premi di emissione e premi di rimborso dei prestiti** (per la parte non ancora ammortizzata)

17 — **Valori immobilizzati vari** (brevetti, concessioni, licenze e altri diritti simili)

CLASSE 2 — CONTI DI SCORTE

20 — **Scorte in magazzino o nei parchi**

— Valore d'acquisto o di costruzione
— Rettifiche per svalutazione

21 — **Scorte in corso di fabbricazione o di riparazione**

CLASSE 3 — CONTI DI TERZI

30 — **Debitori** (fornitori, clienti, personale, Stato, filiali, associati o azionisti, altri debitori e conti d'attesa e di regolarizzazione)

— Valore nominale
— Rettifiche per svalutazione

31 — **Creditori** (fornitori, clienti, personale, Stato, filiali, associati o azionisti, altri creditori — compresi i depositi e le cauzioni ricevuti — e conti d'attesa e di regolarizzazione)

CLASSE 4 — CONTI FINANZIARI

40 — **Debiti finanziari a meno di un anno**

41 — **Prestiti a meno di un anno**

— Valore nominale
— Rettifiche per svalutazione

42 — **Effetti da riscuotere**

— Valore nominale
— Rettifiche per svalutazione

43 — **Assegni da incassare**

44 — **Effetti da pagare**

45 — **Valori in portafoglio**

Non compresi i titoli di partecipazione al capitale di altre imprese (vedi conto n. 14)

▼B

— Valore d'acquisizione

— Rettifiche per svalutazione

46 — **Conti di assegni postali**

47 — **Banche**

48 — **Casse**

▼B

ALLEGATO III

SCHEMA DEL CONTO PROFITTI E PERDITE

I. **Funzionamento generale**

Oneri	Prodotti
60. Oneri di personale 61. Materie e prestazioni di terzi 62. Imposte e tasse (1) 63. Stanziamenti per ammortamento 64. Stanziamenti conti di accantonamento 65. Oneri finanziari	70. Prodotti del traffico 0. Viaggiatori e bagagli (a) per ferrovia (b) su strada (c) con altri mezzi di trasporto 1. Merci a) per ferrovia i) treni e carri completi — traffico nazionale — traffico internazionale ii) collettame e colli — traffico nazionale — traffico internazionale b) su strada c) con altri mezzi di trasporto 2. Traffico postale 71. Prodotti finanziari 72. Altri prodotti 73. Contropartita degli oneri imputati su altri conti 74. Compensazione e aiuti ricevuti sulla base 0. del regolamento (CEE) n. 1191/69 1. del regolamento (CEE) n. 1192/69 2. del regolamento (CEE) n. 1107/70, articolo 3 3. Altre compensazioni e aiuti
Totale degli oneri	Totale dei prodotti
91.0 Utile di gestione dell'esercizio	91.1 Perdita di gestione dell'esercizio

(1) Facoltativo, vedi allegato IV.

II. **Ricapitolazione «Profitti e Perdite»**

91.1 Perdita di gestione dell'esercizio 91.3 Perdite eccezionali 91.4 Imposte sulle società	91.0 Utile di gestione dell'esercizio 91.2 Utili eccezionali 91.5 Sovvenzione d'equilibrio — regolamento (CEE) n. 1107/70, articolo 4 — altri
91.6 Utile di gestione dell'esercizio	91.7 Perdita di gestione dell'esercizio

▼B

ALLEGATO IV

NOMENCLATURA DEL CONTO «PROFITTI E PERDITE»

(vedi schema allegato III)

I. FUNZIONAMENTO GENERALE

CLASSE 6 — CONTI DI ONERI

60 ([1]) — Oneri di personale: comprende gli elementi seguenti:

- — Retribuzioni del personale in attività di servizio (comprese quelle che riguardano le immobilizzazioni, gli approvvigionamenti ed i lavori a favore di terzi)
- — Oneri di pensioni: ammontare delle pensioni erogate direttamente dalle aziende, previa deduzione dei contributi eventualmente versati dagli agenti in attività di servizio. Ammontare dei contributi versati dalle aziende a Casse pensioni autonome
- — Oneri sociali vari (prestazioni familiari, di sicurezza, di solidarietà, di formazione del personale)

61 ([1]) — **Materie e prestazioni di terzi:** comprende gli elementi seguenti:

- — Consumi di energia
- — Consumi di materie
- — Prestazioni di terzi

compresi quelli per le immobilizzazioni e i terzi

- — Locazioni
- — Oneri vari (assicurazioni, indennità, forniture di acqua e di gas, e spese varie di gestione)

62 ([2]) — **Imposte e tasse** — (IVA non deducibile e altre imposte e tasse ad eccezione delle imposte sulle società) le aziende che utilizzano questa voce devono indicare esplicitamente di quali tasse si tratta

63 — **Stanziamenti per ammortamento**

64 — **Stanziamenti conti d'accantonamento** (per talune perdite, oneri, assicurazioni e sostituzioni delle immobilizzazioni per talune aziende)

65 — **Oneri finanziari**

CLASSE 7 — CONTI DI PRODOTTI ([3])

70 — **Prodotti del traffico** (compresi i prodotti delle attività accessorie e ad esclusione dei trasporti in servizio)

70.0 — *Traffico viaggiatori e bagagli*

(a) ferrovia

(b) strada

(c) altri mezzi di trasporto

70.1 — *Traffico merci*

(a) ferrovia

i) treni e vagoni completi

— traffico nazionale ([4])

— traffico internazionale ([4])

ii) collettame e colli

— traffico nazionale ([4])

— traffico internazionale ([4])

(b) su strada

(c) con altri mezzi di trasporto

70.2 — *Traffico postale*

([1]) Le imposte e le tasse sono riunite alla voce 62 con indicazione della loro natura o comprese nelle voci 60 e 61.

([2]) Le imposte e le tasse sono riunite alla voce 62 con indicazione della loro natura o comprese nella voci 60 e 61.

([3]) Tutti i prodotti si intendono tasse escluse (in particolare IVA esclusa).

([4]) Definizioni: — traffico nazionale di merci: tale espressione si riferisce ai trasporti il cui carico e scarico hanno luogo all'interno;
— traffico internazionale di merci: tale espressione designa i trasporti il cui carico o scarico o entrambi hanno luogo in un paese straniero.

▼B

71 — **Prodotti finanziari** (interessi dei valori in portafoglio e dividendi dei titoli di partecipazione)

72 — **Altri prodotti**

72.1 — *Prodotti di opere e forniture per conto dello Stato* (investimenti nell'azienda)

72.2 — *Prodotti di opere e forniture per terzi*

72.3 — *Prodotti delle altre attività, compresi i canoni di affitto*

72.4 — *Prodotti vari*

73 — **Contropartita degli oneri imputati su altri conti** (in particolare, conti delle immobilizzazioni e degli approvvigionamenti)

74 — **Compensazioni e aiuti**

74.0 — *Compensazioni per obblighi di servizio pubblico* — regolamento (CEE) n. 1191/69

74.1 — *Compensazioni a titolo di normalizzazione dei conti* — regolamento (CEE) n 1192/69 (conformemente alle disposizioni dell'articolo 10)

74.2 — *Aiuti* — regolamento (CEE) n. 1107/70, articolo 3

74.3 — *Altri aiuti e compensazioni* (oltre che le sovvenzioni d'equilibrio)

II. RICAPITOLAZIONE «PROFITTI E PERDITE»

CLASSE 9 — CONTI DI RISULTATI

91.0 — 91.1 — *Utile o perdita di gestione dell'esercizio*

91.2 — 91.3 — *Perdite o utili eccezionali*

(Voci in cui sono iscritte le somme — di una certa importanza — derivanti da avvenimenti od operazioni estranei all'attività normale dell'impresa e non destinati a ripetersi spesso)

91.4 — *Imposte sulle società* (imposte sugli utili e talvolta anche sui fondi propri)

91.5 — *Sovvenzione d'equilibrio*

— Regolamento (CEE) n.1107/70, articolo 4

— Altri

Le imprese che determinano il risultato del conto «Profitti e perdite» prima di includere dette sovvenzioni possono indicarle in una nota separata

91.6 — *Utile dell'esercizio* da trasferire al conto n. 07.0

91.7 — *Perdita dell'esercizio* da trasferire al conto n. 07.1